



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AMMINISTRATORE DI FATTO: È NECESSARIA L'INGERENZA NELLA GESTIONE SOCIALE CON SISTEMATICITÀ E COMPLETEZZA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/06/2025, n. 4475/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Milena D'Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE -

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Illeciti tributari commessi dall'amministratore di fatto di una società - Applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 – Esclusione - Fondamento

Massima

Nel caso in cui la società sia utilizzata quale mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica e dev'essere, di conseguenza, ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

Rif. normativi

d.l. 30/9/2003, n. 269, art. 7

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

l. 24/11/2003, n. 326, art. 1

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 29038 del 2021 (VEDI)

Cass. n. 2586 del 2014 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...